

CIRCOLARE N. 1/2025

E, p.c:

- Agli Agricoltori interessati
- Ai Centri di Assistenza Agricola
- All' Organismo Pagatore AGEA
- All' AGREA
- All' ARGEA
- All' ARTEA
- All' AVEPA
- All' OPLO
- All' APPAG Trento
- All' ARCEA
- All' ARPEA
- All' OPPAB
- All' OP FVG
- Al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità
 Alimentare e delle Foreste
- Alla Regione Veneto
 Capofila per l'agricoltura
 Coordinamento Commissione Politiche
 Agricole
- Al Coordinamento AGEA
- Ai Consorzi di Difesa
- All' ASNACODI
- Al COORDIFESA
- All' ISMEA

A Agriconsulting S.p.A

Mandataria RTI Lotto 2 Gara SIAN

Alla Leonardo S.p.A
Mandataria RTI Lotto 3 Gara SIAN

LORO SEDI

Oggetto: Fondo Mutualistico Nazionale Agricat L. 234/2021 art. 1 commi 516-519 – presentazione delle denunce di sinistro degli eventi catastrofali per l'anno 2025

Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. BASE GIURIDICA	5
2.1. BASE GIURIDICA UNIONALE	5
2.2. BASE GIURIDICA NAZIONALE.....	5
2.3. CIRCOLARI/ISTRUZIONI OPERATIVE DI AGEA	6
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI SINISTRO	6
4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI SINISTRO	7
5. CALCOLO DELL'INDENNIZZO	7
6. CALCOLO DEL DANNO D'AREA.....	8
7. SISTEMA DI CONTROLLI	9
8. PISTA DI CONTROLLO	10
8.1. CONTROLLI DI PAGABILITÀ.....	10
9. PROCEDIMENTO DENUNCIA DI SINISTRO	10
9.1. IL PROCEDIMENTO	10
9.2. ACCESSO AI DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO DENUNCIA DI SINISTRO	12
9.3. RITIRO DELLA DENUNCIA DI SINISTRO.....	13
ALLEGATO A	14
METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'INDENNIZZO – CAMPAGNA 2025	14

1. PREMESSA

Il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04) finalizzato all'erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofale da alluvione, gelo o brina, siccità. Il Fondo è finanziato annualmente con un prelievo del 3% dei pagamenti diretti della PAC (FEAGA) e con un contributo a integrazione, nella misura del 70%, attivato a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Ai sensi dell'art.1, comma 516, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le funzioni di Soggetto Gestore del Fondo sono affidate a ISMEA che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, le esercita attraverso la società Agri-CAT S.r.l., riconosciuta quale Soggetto Gestore del Fondo ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.M. n. 667236 del 30 dicembre 2022.

Atteso che il Fondo rimborsa i danni alla produzione vegetale, la copertura del Fondo Mutualistico Nazionale è estesa a tutti i prodotti di cui all'Allegato 2 del Piano annuale di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) per il periodo intercorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre, così come stabilito all'articolo 5 del DM Masaf n. 667236 del 30 dicembre 2022. Il Fondo può intervenire esclusivamente per i danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, così come definiti dal PGRA, dal Regolamento del Fondo e dalle circolari ministeriali attuative.

L'agricoltore che ritenga di aver subito un danno alla propria produzione agricola, in misura superiore al 20% della sua produzione media storica - calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, deve presentare una denuncia di sinistro al Fondo attraverso l'apposito applicativo messo a disposizione dal Soggetto Gestore. Nel *format* di denuncia l'agricoltore deve, tra le altre cose, indicare: il tipo di evento catastrofale, la data dell'evento, il/i prodotto/i e l'/gli appezzamento/i colpito/i dall'evento, l'eventuale sussistenza di una polizza assicurativa agevolata con garanzie catastrofali a valere sul/sui medesimo/i prodotto/i oggetto di denuncia al Fondo. I termini e le modalità per la presentazione della denuncia di sinistro sono comunque stabiliti dal Regolamento del Fondo e dalle circolari ministeriali attuative, in coerenza con le disposizioni del Piano annuale di Gestione dei Rischi in Agricoltura.

L'agricoltore che abbia stipulato una polizza agevolata con garanzie catastrofali a tutela della propria produzione agricola o partecipi a un Fondo Mutualistico Locale, in caso di danni dovuti ad alluvione, gelo o brina e siccità, oltre a denunciare il danno alla Compagnia di assicurazione, deve comunque presentare una denuncia di sinistro al Fondo attraverso l'apposito applicativo messo a disposizione dal Soggetto Gestore. In tal caso, in fase di compilazione della denuncia al Fondo l'agricoltore dovrà segnalare, spuntando l'apposito *flag*, la sussistenza di una polizza assicurativa agevolata con garanzie catastrofali a valere sul/sui medesimo/i prodotto/i oggetto di denuncia al Fondo.

La domanda di sinistro presentata nell'anno 2025 consente la partecipazione agli indennizzi previsti nell'ambito dell'intervento SRF04, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante «Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La presente circolare, emanata dal Soggetto gestore AGRI-CAT srl del Fondo mutualistico Nazionale AgriCat, definisce le modalità di presentazione delle domande di indennizzo di cui alle denunce di sinistro per gli eventi catastrofali presentati per la campagna 2025.

Vengono in particolare disciplinati il procedimento e il sistema di partecipazione al procedimento dei beneficiari interessati.

2. Base giuridica

2.1. Base giuridica Unionale

- REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI: 2023IT06AFSP001

2.2. Base giuridica Nazionale

- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", articolo 1 commi dal 515 al 518, come modificati dagli articoli 19 e 20 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"
- Legge L. 31 luglio 2023, n. 100 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 - codice intervento SRF04
- D.M. Masaf n. 667236 del 30 dicembre 2022, recante "Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234"
- D.M. Masaf n. 660087 del 23 dicembre 2022, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e smi

- D.M. Masaf n. 64591 dell'8 febbraio 2023 – “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023” e smi
- Decreto Direttoriale Masaf n. 611452 del 3 novembre 2023 recante “approvazione del Regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi dell'articolo 11 del DM 30 dicembre 2022, n. 667236”.
- D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune – in particolare, l'articolo 25, comma 2-bis, che stabilisce modalità di recupero di percezioni indebite.

2.3. Circolari/Istruzioni Operative di AGEA

- Circolare AGEA prot. n. 12874 del 22/02/2023 - Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115
- Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12/04/2023 - Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni
- Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12/09/2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale
- Circolare AGEA prot. n. 68585 del 19/09/2023 - disposizioni sul prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e sul finanziamento del Fondo AgriCat - Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da alluvioni, gelo o brina e siccità.

3. Modalità di presentazione della denuncia di sinistro

La denuncia di sinistro è presentata dall'agricoltore tramite le apposite funzionalità rese disponibili dal Fondo in ambito SIAN, con le modalità stabilite all'articolo 7 del Regolamento del Fondo.

La denuncia di sinistro deve essere presentata in ambito SIAN nell'area “MyAgricat”, raggiungibile all'indirizzo <http://www.fondoagricat.it>.

Il produttore può fare la presentazione in forma telematica:

- direttamente sul sito www.fondoagricat.it o sul portale www.sian.it, ottenendo la ricevuta di avvenuta presentazione della denuncia, rilasciata dal SIAN;
- sul sito www.fondoagricat.it o sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

Gli agricoltori che hanno delegato alla presentazione della denuncia il CAA cui hanno anche conferito mandato con rappresentanza per la tenuta del fascicolo aziendale, troveranno le procedure necessarie alla compilazione della denuncia presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della denuncia direttamente tramite il SIAN e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della denuncia, rilasciata dal SIAN.

L'azienda agricola che non ha delegato il CAA alla presentazione della denuncia può presentare la denuncia stessa direttamente sul sito www.fondoagricat.it o sul portale www.sian.it. Si precisa che per accedere alla piattaforma My AgriCat è necessario essere preventivamente registrati al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); l'accesso alla Piattaforma MyAgriCat avviene con le medesime credenziali e senza eseguire una nuova registrazione. Le modalità di accesso per gli utenti qualificati SIAN sono disponibili all'indirizzo <https://www.fondoagricat.it/agricat/guida/accedere>.

Le procedure informatiche attivate sul sito guideranno l'utente per la presentazione delle denunce di sinistro. I dati della denuncia sono inseriti nel SIAN e ciascun richiedente riceverà la ricevuta di avvenuta presentazione della denuncia, rilasciata dal SIAN.

Le modalità operative per la compilazione e l'invio di una denuncia di sinistro sono pubblicate nel sito <http://www.fondoagricat.it>

Si ricorda che non sono validi altri modi di presentazione di denunce di sinistro al di fuori di quanto regolato dalle summenzionate modalità operative.

Pertanto eventuali domande presentate con modalità non conformi a quanto esplicitato dalla presente Circolare non saranno prese in considerazione.

4. Termini per la presentazione della denuncia di sinistro

Si specifica che è possibile presentare, nell'area "MyAgricat", denunce di sinistro relative a danni causati da eventi catastrofali che hanno colpito o che colpiranno le produzioni agricole dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Le denunce di sinistro dovranno essere presentate, pena l'inammissibilità delle stesse, entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento, salvo casi di forza maggiore.

5. CALCOLO DELL'INDENNIZZO

Le stime dei danni a carico del Fondo vengono effettuate secondo le modalità stabilite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, nonché sulla base degli ulteriori criteri fissati dal Regolamento del Fondo, dalle circolari ministeriali, e dalle Circolari Agricat.

Nello specifico, per gli agricoltori che abbiano stipulato una polizza agricola agevolata con garanzie catastrofali (polizza CAT) o aderiscano a un Fondo Mutualistico Locale, il superamento della soglia di danno

del 20% è accertata dal perito assicurativo, con le modalità previste dal PGRA, mentre per la stima del danno a carico del Fondo viene utilizzata la medesima percentuale di danno individuale (per evento) contenuta nel bollettino di perizia di fonte assicurativa.

Al contrario, per gli agricoltori che non abbiano sottoscritto una polizza CAT, la verifica del superamento della soglia del 20% e la stima del danno a carico del Fondo sono effettuate sulla base di una percentuale di danno medio ponderato areale, determinata dal Soggetto Gestore del Fondo sulla scorta di un numero adeguato di perizie campionarie eseguite per aree omogenee e tenendo conto degli esiti delle perizie di fonte assicurativa.

La quantificazione delle indennità da corrispondere agli agricoltori aventi diritto è effettuata sulla base delle percentuali di danno stimate dal Fondo e applicando i *valori indice* e le condizioni di intervento previste dal Piano annuale di Gestione dei rischi in agricoltura che alla data di approvazione della presente circolare è in corso di emanazione, nonché gli ulteriori criteri stabiliti dal Regolamento del Fondo e dalle circolari ministeriali applicative.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 517, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, così come modificato dal D.L. n.21 del 21 marzo 2023, le verifiche di sovracompensazione sono effettuate da AGEA.

6. CALCOLO DEL DANNO D'AREA

Il valore percentuale di danno di area è calcolato sulla base della media aritmetica ponderata di tutte le percentuali di danno riscontrate dal Fondo e puntualmente sulle polizze verificate dai periti assicurativi/Fondi mutualistici locali.

Per ciascun evento devono essere prese in considerazione le valutazioni per:

- area omogenea individuata
- DOL (Date OF Loss-data di accadimento dell'evento)
- Gruppo produzioni vegetali individuate dall'allegato 1 del PGRA
- insieme dei prodotti dichiarati e riferiti all'All. 2 del PGRA, ricadenti nel gruppo di produzione dell'allegato 1 del PGRA stesso

Per l'evento "Siccità" l'area omogenea corrisponde all'intersezione tra la zona interessata, in funzione della classe di indici SPEI-3 riscontrati, e il tipo di colture all'interno della zona al di sotto del valore stabilito nel PGRA 2025. In corrispondenza dell'intersezione è riportato il valore di danno corrispondente.

Per l'evento "Gelo" l'area omogenea corrisponde all'intersezione tra la zona interessata, in funzione della classe di temperatura rilevata, e il tipo di colture all'interno della zona sotto zero (con applicazione di una tolleranza di 1 °C). In corrispondenza dell'intersezione è riportato il valore di danno corrispondente.

Per l'evento "Alluvione" l'area omogenea corrisponde all'intersezione tra la zona sommersa, in funzione del tempo di sommersione e della profondità delle acque, e il tipo di colture all'interno della zona alluvionata. In corrispondenza dell'intersezione è riportato il valore di danno corrispondente.

Il danno da attribuire alle aziende agricole ricadenti nell'area alluvionata/gelata e che abbiano riportato danni viene calcolato come danno d'area per singolo prodotto nell'area omogenea. Nel caso in cui la parcella denunciata ricada in più di una delle classi della matrice di corrispondenza (diverse combinazioni di tempo di sommersione e livello delle acque/classi di temperatura), il calcolo del danno sarà pari alla sommatoria del prodotto delle superfici di ciascuna classe per le classi corrispondenti alle singole combinazioni della matrice. Nel caso di appezzamento invaso parzialmente dalle acque il calcolo del danno relativo alla parte sommersa si estende all'intero appezzamento.

Di seguito si riporta la formulazione matematica:

$$S_x = d_1s_1 + d_2s_2 + \dots + d_ns_n = \sum_{i=1}^n d_nS_n \quad (1)$$

$$D_x = \frac{\sum_{x=1}^n S_x}{\sum_{i=1}^n S_{tot}} \quad (2)$$

Dove:

d_n = danno percentuale attribuito a una parcella o porzione di parcella, per prodotto;

s_n = superficie di una parcella danneggiata, per prodotto;

S_x = superficie aziendale denunciata e danneggiata, per prodotto;

S_{tot} = superficie totale aziendale alluvionata, per prodotto;

x = area alluvionata;

i = parcelle danneggiate

Dx = totale del danno percentuale da applicare all'intero appezzamento.

7. SISTEMA DI CONTROLLI

Il Fondo AgriCat provvede all'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le denunce di sinistro presentate, al fine di controllare e verificare:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella denuncia;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'indennizzo per il sinistro può essere concesso.

La attività del Fondo AgriCat è inoltre volta a garantire:

- che la denuncia di sinistro risulti essere stata tempestivamente presentata e che sia completa;
- che i criteri di ammissibilità, il nesso di causalità e le ulteriori condizioni per la concessione dell'aiuto stabilite per il regime di intervento siano soddisfatti;
- che non vi sia una sovracompensozione rispetto al danno riconosciuto, per quanto di competenza.

Il Fondo Mutualistico Nazionale Agricat esegue i controlli stabiliti dalle norme vigenti anche avvalendosi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Capo II del Regolamento (UE) 2021/2116, che funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica, in particolare:

- a) di una banca dati informatizzata nella quale sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto;
- b) di un Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA), costituito sulla base di mappe ed estremi catastali e utilizzando le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali;
- c) delle domande di aiuto;
- d) di un sistema integrato di controllo dei requisiti di ammissibilità:
 - i. controlli amministrativi;

ii. controlli campionari in loco

- e) Di un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto (Anagrafe delle aziende agricole).

8. PISTA DI CONTROLLO

Le denunce di sinistro pervenute al Fondo vengono validate dal Soggetto Gestore sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento del Fondo e dalle circolari ministeriali attuative, in coerenza con le disposizioni del Piano annuale di Gestione dei Rischi in Agricoltura. Nello specifico, ai fini della validazione delle denunce pervenute al Fondo il Soggetto Gestore verifica, attraverso la sovrapposizione del *layer* grafico delle superfici a fascicolo con le mappe degli eventi CAT fornite dai *provider* tecnici, che gli appezzamenti dichiarati dall'agricoltore come colpiti da un evento catastofale ricadano in aree effettivamente interessate dall'evento indicato nella denuncia di sinistro, vale a dire in areali in cui - nella data indicate - si sia registrato il superamento dei valori soglia ("*trigger*") relativi all'evento CAT denunciato.

Nel caso in cui una parcella oggetto di denuncia ricada al di fuori della perimetrazione dell'evento catastofale, la stessa è ritenuta non ammissibile all'intervento del Fondo e pertanto nessuna indennità potrà essere riconosciuta in relazione a tale parcella. Allo stesso modo, qualora tutte le parcelle segnalate come colpite in una denuncia di sinistro ricadano al di fuori della perimetrazione dell'evento catastofale, la denuncia è scartata e le relative parcelle sono ritenute non ammissibili all'intervento del Fondo. Avverso la comunicazione di inammissibilità, totale o parziale, di una denuncia di sinistro, l'agricoltore può presentare ricorso secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 17 del Regolamento del Fondo.

In relazione, invece, alle parcelle dichiarate come colpite e relative a denunce istruite con esito positivo, le stime di danno e la successiva quantificazione delle compensazioni finanziarie sono effettuate secondo le modalità espresse nella presente circolare.

Successivamente alla pubblicazione del PGRA 2025 saranno specificati gli ambiti, le tipologie e le basi normative dei controlli e delle verifiche eseguite, anche da AGEA, in ottemperanza alle disposizioni unionali e nazionali di riferimento al fine di valutare l'ammissibilità delle richieste di indennizzo presentate dai richiedenti.

8.1. CONTROLLI DI PAGABILITÀ

Le denunce di sinistro, istruite da AgriCat con riguardo alle verifiche di ammissibilità e per le quali è stato riconosciuto un indennizzo, sono trattate secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Di conseguenza, sono inserite in un elenco di liquidazione trasmesso ad AGEA affinché questa proceda all'esecuzione del pagamento previa le verifiche di pagabilità previste dalla normativa vigente.

9. PROCEDIMENTO DENUNCIA DI SINISTRO

9.1. IL PROCEDIMENTO

Il procedimento di "Denuncia di sinistro" - la cui gestione è da un lato di competenza della Direzione Gestione Avversità Catastrofali di AGRI-CAT s.r.l., Soggetto Gestore del Fondo AgriCat per quanto attiene alla

ricezione, all'istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione, e d'altro lato di competenza di AGEA per quanto attiene alle verifiche di pagabilità e all'erogazione - è regolamentato dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali, anche regolamentari che costituiscono il parametro di legittimità dell'attività amministrativa, e si svolge interamente sul Sistema informativo SIAN di cui al D.lgs. 30 aprile 1998 n. 173.

Per quanto attiene al procedimento di competenza del Soggetto Gestore del Fondo AgriCat si dispone quanto in appresso.

In ragione dell'elevata numerosità delle domande, delle informazioni associate, e dei controlli da espletare, la gestione dei procedimenti relativi alle Denunce di sinistro mediante il SIAN avviene secondo le logiche e le caratteristiche tipiche del cosiddetto "teleprocedimento", realizzando quindi una forma di gestione sia aderente ai principi in materia di gestione e partecipazione amministrativa, di cui alla legge n. 241/1990 e sia conforme alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005.

Gli atti del procedimento – quali la presentazione della Denuncia di sinistro, l'istruttoria, l'espletamento dei controlli, la adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di competenza del Soggetto Gestore del Fondo AgriCat, le comunicazioni, la partecipazione al procedimento, l'accesso agli atti - hanno luogo attraverso il SIAN, per mezzo del quale si provvede altresì all'elaborazione delle informazioni inserite afferenti a ciascuna azienda agricola, per ognuno degli interventi richiesti, caratterizzati da specifici requisiti e, di conseguenza, da specifiche esigenze istruttorie e di controllo. Le comunicazioni hanno luogo esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC indicato nella domanda. **L'assenza di un indirizzo PEC valido comporta l'esclusione dalle procedure di risarcimento e la sospensione delle procedure già avviate.**

A beneficio degli agricoltori che presentano la Denuncia di sinistro, il SIAN è accessibile secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari, in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati tramite Spid/CIE o con CNS con certificato digitale di autenticazione (per info <https://www.sian.it/portale-sian/infoIscrizione.jsp>);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato **con** rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AgriCat sul SIAN.

Il procedimento "Denuncia di sinistro" ha avvio con l'ottenimento della ricevuta di avvenuta presentazione della denuncia rilasciato dal SIAN (n. protocollo). La denuncia di sinistro deve contenere tutti i dati e le informazioni necessari al relativo esame.

L'istruttoria è volta a verificare la tempestività, l'ammissibilità e l'accogliabilità delle domande, e ha ad oggetto l'espletamento di tutti i controlli amministrativi e di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni di riferimento e delle verifiche dei dati e delle informazioni di cui alle denunce di sinistro presentate.

Gli esiti delle istruttorie vengono resi disponibili ai CAA e agli utenti qualificati per mezzo dei servizi di consultazione del procedimento Denuncia di sinistro sul SIAN.

Gli esiti dei controlli che determinano l'integrale rigetto della domanda, oltre che essere resi disponibili nel SIAN, vengono comunicati, ai sensi dell'art. 10 bis del L. 241/1990 ai singoli richiedenti con specifica comunicazione, agli indirizzi PEC dichiarati in domanda. Tale nota, oltre a comunicare gli esiti dei controlli,

indica le motivazioni degli esiti dell'istruttoria mediante il richiamo ai motivi ostativi all'accoglimento della domanda compiutamente indicati nella area personale del portale, direttamente e liberamente consultabile dal richiedente. Con tale comunicazione viene infine assegnato un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni eventualmente corredate da documenti. In difetto di ricezione nel termine assegnato delle osservazioni sarà adottato, a definizione del procedimento ulteriore, espresso provvedimento di rigetto della richiesta di intervento del Fondo e della domanda presentata, per i motivi di cui alla precedente comunicazione.

Ove invece ricevute le richiamate osservazioni, il Soggetto Gestore del Fondo AgriCat adotterà, previo esame delle stesse, espresso provvedimento a definizione del procedimento con specifica comunicazione trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato in domanda.

Dette comunicazioni valgono come chiusura del procedimento di competenza del Soggetto Gestore.

Gli esiti dei controlli che determinano l'accoglimento della domanda, oltre che essere resi disponibili nel SIAN, vengono comunicati ai singoli richiedenti con specifica comunicazione, agli indirizzi PEC dichiarati in domanda. Tale nota, oltre a comunicare gli esiti dei controlli, indica le motivazioni degli esiti dell'istruttoria. Con tale comunicazione viene infine assegnato un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni eventualmente corredate da documenti. In difetto di ricezione nel termine assegnato delle osservazioni sarà adottato, a definizione del procedimento ulteriore espresso provvedimento di accoglimento della richiesta di intervento del Fondo e della domanda da Lei presentata nei limiti e per i motivi di cui alla precedente comunicazione.

Ove invece ricevute le richiamate osservazioni, il Soggetto Gestore del Fondo AgriCat adotterà, previo esame delle stesse, espresso provvedimento a definizione del procedimento con specifica comunicazione trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato in domanda.

Detta comunicazione vale come chiusura del procedimento di competenza del Soggetto Gestore.

Resta salva la facoltà del Soggetto Gestore del Fondo AgriCat, in caso di errore materiale o nelle altre ipotesi stabilite dalla Legge, di attivare gli strumenti di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) della L. 241/1990 ovvero di procedere a un nuovo esame della domanda.

9.2. ACCESSO AI DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO DENUNCIA DI SINISTRO

In considerazione delle peculiarità del procedimento di competenza del Soggetto Gestore del Fondo AgriCat, l'esercizio del generale diritto di accesso da parte degli interessati, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, deve inevitabilmente essere contemperato con l'esigenza di consentire l'integrale gestione del procedimento secondo le modalità del "teleprocedimento".

Pertanto, anche il procedimento per l'accesso agli atti deve essere svolto utilizzando appieno gli strumenti informatici a disposizione e per via telematica.

A riguardo è d'uopo ricordare che il SIAN è strutturato per mettere a disposizione e consentire ai singoli richiedenti l'accesso a una rilevantissima parte dei documenti e delle informazioni relativi alle rispettive Denunce.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che i documenti e le informazioni consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della Denuncia, sono i seguenti:

- mandato con rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- denuncia di sinistro;
- dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;

- check-list delle istruttorie eseguite;
- eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Circolari, lettere raccomandate);
- disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.;
- informazioni relative agli elenchi di liquidazione predisposti e ai pagamenti effettuati.

E' quindi già nella disponibilità degli interessati prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato del procedimento, direttamente attraverso l'accesso al SIAN, oppure, per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, consultare il proprio fascicolo aziendale e i procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso sul SIAN. I beneficiari utenti qualificati del portale SIAN hanno anche accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati.

Pertanto, anche nell'ottica dei principi di non aggravamento e di leale collaborazione, ogni richiesta di accesso ai documenti relativi alla Denuncia di sinistro dovrà essere necessariamente preceduta da una fase di autonoma verifica da parte degli interessati della effettiva indisponibilità dei documenti oggetto della richiesta di accesso sul SIAN.

Per i richiedenti che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, saranno prese in considerazione unicamente le richieste di informazioni e di accesso agli atti che pervengano dal CAA e che riportino espressamente la indicazione delle ragioni per le quali non è stato possibile acquisire le informazioni e/o i documenti nelle modalità sopra indicate.

Le richieste di accesso agli atti, da inoltrarsi all'indirizzo PEC di AgriCat (agricat@legalmail.it), dovranno essere sottoscritte dal soggetto avente titolo (beneficiario, responsabile CAA, legale di fiducia, ...), riportando tutti i dati che consentano l'univoca identificazione del beneficiario, della/e denuncia di sinistro interessata/e e la specifica indicazione dei documenti oggetto dell'istanza.

AgriCat archiverà d'ufficio le richieste di accesso agli atti presentate con modalità differenti da quelle sopra descritte ovvero le richieste riferite a documenti già disponibili sul SIAN.

9.3. Ritiro della denuncia di sinistro

Le denunce di sinistro presentate possono essere ritirate dall'imprenditore agricolo utilizzando le funzionalità rese disponibili da AgriCat entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Il ritiro della denuncia di sinistro equivale a rinuncia espressa ad ogni richiesta di risarcimento ad AgriCat.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

L'Amministratore Delegato

Massimo Tabacchiera

ALLEGATO A

Metodologia di calcolo dell'indennizzo – Campagna 2025

Ambito del controllo	
Superficie denunciata	-
Superficie	non riscontrata da verifiche Controlli territoriali -
	non riscontrata da verifiche Controlli uso del suolo -
	non riscontrata da verifiche Controlli fase fenologica -
	non riscontrata da verifiche Nesso di causalità: evento =
Superficie ammissibile all'indennizzo	

valutazione della produzione residua sulla superficie ammissibile all'indennizzo	Nesso di causalità: presenza di più eventi catastrofali sulla medesima superficie
--	---

tipo controllo	descrizione	effetto
Verifica presenza coperture assicurative / Verifica presenza partecipazione a fondo mutualistico CAT locale	in presenza di almeno un certificato di assicurazione nel SIGR / copertura fondi mutualità locali CAT per il CUA/commune/prodotto	: applicazione della % di danno riconosciuta media per zona omogenea
	in presenza di almeno un certificato di assicurazione nel SIGR / copertura fondi mutualità locali CAT per il CUA/commune/prodotto, senza indicazione di risarcimento nel SIGR dopo i termini stabiliti	: applicazione della % di danno riconosciuta dal perito assicurativo
	in assenza di almeno un certificato di assicurazione nel SIGR / copertura fondi mutualità locali CAT per il CUA/commune/prodotto	: applicazione della % di danno riconosciuta come media per zona omogenea
Verifica della quota di danno indennizzabile, valutata la soglia		: Confronto tra il danno riconosciuto sulla superficie denunciata per comune/prodotto all. 1 PGRA e la soglia minima del 20%
Verifica della quota di danno indennizzabile, valutata la franchigia		: Confronto tra la % di danno riconosciuto sulla superficie denunciata e la % di franchigia prevista dal PGRA

tipo controllo	descrizione	effetto
	Verifica della quota di danno indennizzabile, valutato il limite di indennizzo	: Confronto tra la % di danno riconosciuto sulla superficie denunciata e il limite di indennizzo previsto dal PGRA

Calcolo dell'indennizzo per prodotto/comune: superficie ammissibile x % di danno riconosciuta x Valore Indice PGRA	
Calcolo dell'indennizzo totale: somma degli indennizzi per prodotto/comune	
Verifica eseguita	Effetto
Verifica nel SIGR della presenza di risarcimenti CAT eseguiti da altri regimi nazionali o da altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici, quali polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per il CUA/commune/prodotto	: sospensione del pagamento fino alla comunicazione del risarcimento
Verifica nel SIGR della presenza di riserva sinistri appostata dalla Compagnia di Assicurazione Fondo Mutualistico Locale per evento CAT al 31.12 per il CUA/commune/prodotto	: sospensione del pagamento
Confronto del totale degli indennizzi riconosciuti dal Fondo con le disponibilità finanziarie per la campagna	: Verifica della capienza del plafond annuo per il regime di aiuto rispetto agli indennizzi riconosciuti

L'indennizzo totale è riconosciuto se i requisiti soggettivi sono soddisfatti; resta eventualmente sospeso fino al versamento della quota di adesione al Fondo effettuato da parte dell'organismo pagatore competente per il pagamento degli aiuti diretti (prelievo del 3%)

Dichiarante deceduto / identificazione beneficiario avente causa	sospensione dell'erogazione dell'indennizzo fino a comunicazione dell'erede
Esistenza e congruenza dei dati relativi al conto corrente aziendale per l'erogazione dell'indennizzo	sospensione dell'erogazione dell'indennizzo fino a comunicazione dei dati di pagamento corretti